

R.G. P.U. n. 48.2025

Liquidazione controllata 48-1.2025

**II TRIBUNALE DI SAVONA**
Sezione Fallimentarein composizione collegiale
composta dai Giudicidr. PAOLA DI LORENZO
dr. DAVIDE ATZENI
dr.ssa ANNA FERRETTIPresidente
Giudice Rel.
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata di

RAVERA ALBERTO e BELTRAMO ROBERTA, assistiti dall'avv. Gianluca Gandolini

Visti gli atti della procedura di liquidazione controllata familiare iscritta al R.G. P.U. n. 48.2025, Liquidazione controllata R.G. 48-1.2025, procedura richiesta in proprio da RAVERA ALBERTO e BELTRAMO ROBERTA;

vista la Relazione del Professionista nominato quale O.C.C. Avv. Domenico Gallo, datata 23.7.2025; esaminato il piano di liquidazione allegato al ricorso ex art. 268 e ss Codice della Crisi di Impresa e redatto nell'interesse di RAVERA ALBERTO e BELTRAMO ROBERTA, entrambi residenti in Arnasco, via Stefano Viaggio n. 32/B, con l'ausilio dell'*advisor* Dott. Enrico Del Conte;

letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 269 comma 2 Codice della Crisi di Impresa dall'Avv. Domenico Gallo, professionista già nominato dall'O.C.C. da sovraindebitamento presso l'ODCEC del Tribunale di Savona per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi;

preso atto della situazione economica e patrimoniale dei ricorrenti e dell'entità dei debiti oggi in essere e della tipologia dei debiti medesimi;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di legge e che allo stato non si ravvisa la sussistenza di atti in frode ai creditori;

esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, redatta dalla dell'Avv. Domenico Gallo; rilevato che risultano sussistenti i presupposti soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura nonché le condizioni stabilite nei presupposti di ammissibilità ed in particolare che:

il Tribunale di Savona risulta territorialmente competente ex art. 27 Codice della Crisi di Impresa; le parti debtrici si trovano in stato di sovraindebitamento ex artt. 2 e 268 Codice della Crisi di Impresa ed in condizione di non poter soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni; ritenuto più in dettaglio e nel merito che:

RAVERA ALBERTO presenta rilevante esposizione debitoria, in particolare nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE per € 570.246,52;



BELTRAMO ROBERTA presenta rilevante esposizione debitoria, in particolare nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE per € 155.155,08 nonché per ulteriori importi (pari ad € 87.627,17) nei confronti di istituto di credito per finanziamenti;

RAVERA ALBERTO e BELTRAMO ROBERTA presentano inoltre rilevante esposizione debitoria comune nei confronti di istituti di credito per finanziamenti (€ 70.419,00 verso ING Bank N.V.; € 180.000,00 circa verso Intesa San Paolo Spa; € 1.143,29 a titolo di scoperto del conto corrente bancario n° 800856 acceso presso la Banca Intesa San Paolo S.p.a., filiale di Albenga);

il debito complessivo dei Sigg.ri RAVERA ALBERTO e BELTRAMO ROBERTA ammonta a € 1.063.447,77 oltre interessi, a cui vanno aggiunti gli esborsi derivati dall'attivazione della presente procedura;

circa invece l'attivo i Sigg.ri RAVERA ALBERTO e BELTRAMO ROBERTA sono proprietari del seguente patrimonio immobiliare:

Ravera Alberto risulta essere proprietario dei seguenti beni immobili:

Fabbricati

- 1) Proprietà per ½ ARNASCO Sez. Foglio 7, Particella 485, Sub. 1, sito in ARNASCO (SV) Via Stefano Viaggio n. 32/B Piano T-1 Cat. A/3 U 7 vani Euro 542,28;
- 2) Proprietà per ½ ARNASCO sez. Foglio 7, Particella 485, Sub. 3, sito in ARNASCO (SV) Via Stefano Viaggio n. 32/A Paino T Cat. A/4 03 3,5 vani Euro 189,80;
- 3) Proprietà per ½ ARNASCO Sez. Foglio 7, Particella 485, Sub. 2, sito in ARNASCO (SV) Via Stefano Viaggio snc Cat. C/6 U Euro 124,98.

Terreni

1. Proprietà per ½ ARNASCO Sez. Foglio 7, Particella 486, SEMIN ARBOR Classe 01, ha – are – ca 100 Reddito Dominicale Euro 0,85; Reddito Agrario Euro 0,88;

Beltramo Roberta risulta essere proprietaria dei seguenti beni immobili:

in Provincia di Savona:

Fabbricati

- 1) Proprietà per ½ ARNASCO Sez. Foglio 7, Particella 485, Sub. 1, sito in ARNASCO (SV) Via Stefano Viaggio n. 32/B Piano T-1 Cat. A/3 U 7 vani Euro 542,28;
- 2) Proprietà per ½ ARNASCO sez. Foglio 7, Particella 485, Sub. 3, sito in ARNASCO (SV) Via Stefano Viaggio n. 32/A Paino T Cat. A/4 03 3,5 vani Euro 189,80;
- 3) Proprietà per ½ ARNASCO Sez. Foglio 7, Particella 485, Sub. 2, sito in ARNASCO (SV) Via Stefano Viaggio snc Cat. C/6 U Euro 124,98;
- 4) Proprietà per 1/1 ARNASCO
 - Sez. Foglio 7, Particella 615, Sub. 2, sito in ARNASCO (SV) Via XXI Aprile n. 62 Piano T Cat. C/1, classe 02 96 mq. Euro 1.748,88 (unità destinata ad uso Agriturismo);
 - Sez. Foglio 7, Particella 101, Sub. 4, sito in Arnasco (SV) Via XXI Aprile n. 62 Piano T-1 – 2 Cat. A/3, classe U, 11 vani Euro 852,15 (unità destinata ad uso Abitazione).

Terreni

1. Proprietà per 1/1 ARNASCO sez. Foglio 2, Particella 133, Qualità PASCOLO, Classe 02, ha-are-ca 16170, reddito Dominicale Euro 5,85, reddito Agrario Euro 2,51;
 2. Proprietà per ½ ARNASCO Sez. Foglio 7, Particella 486, SEMIN ARBOR Classe 01, ha – are – ca 100, Reddito Dominicale Euro 0,85; Reddito Agrario Euro 0,88;
 3. Proprietà per 1/3 STELLANELLO Sez. Foglio 29, Particella 287, Qualità PASCOLO, Classe 02, ha – are – ca 8510, reddito Dominicale Euro 3,96, reddito Agrario Euro 1,76;
- in Provincia Imperia:

Fabbricati

- Proprietà per 1/6 CHIUSANICO Sez. Foglio CHI/6, Particella 307, Sub. 10, sito in CHIUSANICO (IM) Via Colombo n. 18 Piano T-1 Cat. A/3, Classe 03, 6 vani Euro 145,64;



la Sig.ra Beltramo è inoltre proprietaria *pro quota* di una notevole numero di terreni siti in CHIUSANICO (provincia di Imperia), terreni meglio descritti nella proposta di liquidazione controllata allegata al ricorso introduttivo nonché nella relazione del Gestore della Crisi Avv. Gallo; il valore complessivo dei beni immobili di proprietà dei ricorrenti è stato da essi indicato (sulla base di perizie commissionate a professionisti geometri ed allegate agli atti di causa) nella misura di complessivi € 282.600,00 circa;

i ricorrenti hanno anche precisato che l'unità immobiliare di loro proprietà sita in Arnasco Via Stefano Viaggio n. 32, posta al piano terra e destinata ad uso abitazione, è stata concessa in godimento a terzi mediante contratto di locazione, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, con decorrenza dal 1.07.2021 al 30.06.2025, al canone annuo di € 3.000,00 (all'odierna udienza essi hanno anche precisato che alla scadenza del primo quadriennio, avvenuta nello scorso mese di giugno, il contratto si è automaticamente rinnovato per ulteriori 4 anni ed andrà pertanto a scadere nell'anno 2029). Con riferimento a detto contratto di locazione essi hanno dedotto che *“essendo stimato “che dall'apertura della presente procedura alla sua conclusione dovrebbe decorrere un “periodo non superiore ad anni tre e che per la natura del presente accordo così come “proposto la durata dovrebbe estinguersi entro il terzo anno, il totale messo a disposizione “ai fini della presente procedura, corrispondente a mesi 36, è valorizzato in € 9.000,00”* (al riguardo va peraltro evidenziato come sia inverosimile che l'importo di € 9.000,00 testè menzionato possa essere interamente acquisito alla procedura, considerato che con ogni probabilità l'immobile locato sarà venduto prima della scadenza del triennio di durata della procedura medesima);

i ricorrenti sono proprietari dei seguenti beni mobili registrati: proprietà in capo alla Sig.ra Beltramo di autovettura Citroen C3 (doc. n. 42 allegato alla proposta di liquidazione controllata) alimentata a benzina, prima immatricolazione in data 31.12.2010, KM 134.548, tg. EG185EC e telaio VF7SCHFV0AA659296 come risulta dalla Visura al PRA 29.06.2023 allegata sempre alla proposta di liquidazione controllata come doc. n. 41, il cui valore è stato da essi indicato in circa € 2.000,00 sulla base di una analisi comparativa con autovetture similari del medesimo anno rintracciate su siti internet specializzati (Autoscout 24). Nella proposta di liquidazione controllata del patrimonio familiare i ricorrenti, evidenziando che l'attuale valore dell'autoveicolo è assai esiguo e che lo stesso è l'unico mezzo *“a disposizione della famiglia, sia per l'attività lavorativa, che per l'assistenza familiare”*, hanno chiesto di poterlo riscattare mediante il versamento di n. 20 rate mensili da € 100,00 cadauna, fino al complessivo ammontare di € 2.000,00 da versare sul conto della procedura a far data dal momento di apertura della stessa;

il signor RAVERA ALBERTO, come evidenziato anche nella relazione redatta dall'OCC Avv. Gallo, svolge attività lavorativa da circa 25 anni presso la Società Yard Reaas Spa (con sede legale in Milano) quale consulente nel settore dei servizi tecnici immobiliari, occupandosi in particolare di perizie immobiliari e servizi documentali per l'erogazione del credito ipotecario, e viene retribuito con un compenso rappresentato da due voci: una parte fissa ed una parte variabile da determinare sulla base dei risultati di esercizio. In data 28 marzo 2024 il rapporto lavorativo/professionale tra il sig. Alberto Ravera e la Società Yard Reaas SpA è stato rinnovato fino alla data del 31 marzo 2027, ed il corrispettivo fisso mensile è stato confermato nell'importo di € 4.583,33, al netto di IVA e di altri oneri di legge; con riferimento a tale introito va rilevato: 1) che dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024 del Dott. Alberto Ravera, versata in atti dai ricorrenti, risulta un reddito lordo per tale anno pari ad € 53.385,00, che corrispondono a circa € 31.232,00 netti (al netto di IRPEF ed INPS), e che divisi per 12 mensilità corrispondono ad un reddito pari ad € 2.602,00 mensili; 2) che i ricorrenti hanno dedotto che tale reddito costituisce l'unica entrata della famiglia (famiglia attualmente composta, oltre che dai coniugi ricorrenti, anche dalla figlia degli stessi Helena, di anni 24, che attualmente è impegnata negli studi presso l'ateneo di Torino e che pertanto non ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica) in quanto la Sig.ra Beltramo non svolge attualmente alcuna attività lavorativa; 3) che i ricorrenti hanno dedotto che le spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare ammontano mensilmente a non meno di € 3.787,00 (luce € 90,00; telefonia € 60,00; acqua € 30,00; IMU € 29,00; RSU € 30,00; Gas/Riscaldamento € 400,00; abbonamento



trasporto Milano lavoro sig. Ravera ATM € 48,00; abbonamento trasporto Torino Helena Università € 50,00; spese mediche, dentista, farmaci, interventi riabilitativi € 250,00; alimentazione, bevande, prodotti pulizia casa, etc. € 1.200,00; abbigliamento, calzature, cura della persona, etc. € 150,00; spese straordinarie € 100,00; tasse universitarie più libri € 350,00; sostentamento della figlia Helena a Torino per corso universitario (vitto, alloggio, trasferte, etc) € 800,00; spese manutenzioni automezzi € 200,00); 4) che pertanto i ricorrenti hanno chiesto che sia stabilito che l'intero importo di cui alla retribuzione del Sig. Ravera sia escluso dalla liquidazione, in quanto integralmente assorbito dalle spese da sostenere per il mantenimento del nucleo familiare; 5) che tale istanza, tenuto conto di quanto evidenziato dai ricorrenti e delle risultanze della documentazione da essi prodotta a sostegno dei propri assunti, appare essere meritevole di accoglimento; considerato, pertanto, che i ricorrenti hanno presentato un piano di liquidazione che prevede sostanzialmente:

- 1) la messa a disposizione della procedura dell'intero patrimonio immobiliare di loro proprietà, per un valore stimato (sulla base delle perizie commissionate a professionisti geometri ed allegate agli atti di causa) nella misura di complessivi **€ 282.600,00** circa;
- 2) il versamento alla procedura di **€ 2.000,00**, da corrispondersi mediante 20 rate mensili da € 100,00 cadauna a far data dall'apertura della liquidazione, in sostituzione dell'autoveicolo Citroen C3 su menzionato;
- 3) il versamento in favore della procedura di **euro 9.000,00** relativi al canone di locazione dell'abitazione sita in Arnasco, via Stefano Viaggio n° 32 (in relazione a tale importo si ribadisce che l'immobile locato sarà verosimilmente venduto prima della scadenza del triennio di durata della procedura, con conseguente realizzazione di una somma inferiore rispetto a quella di € 9.000,00 indicata dai ricorrenti);

il tutto per l'importo complessivo di € 293.600,00;

considerato che tale proposta, parametrata su una durata della procedura di liquidazione controllata pari a 3 anni, consentirebbe di coprire integralmente le spese di procedura e le spese relative ai compensi dei professionisti che hanno seguito a vario titolo la presente procedura (quantificate dai ricorrenti e dall'OCC nella misura di complessivi € 53.889,46 circa) ed anche di soddisfare in misura significativa quantomeno i creditori privilegiati (cfr sul punto il piano di liquidazione controllata redatto dai ricorrenti nonché la relazione redatta dall'OCC Avv. Gallo);

atteso dunque che la tempistica ipotizzata per la definizione di tale procedura è di 3 anni (o comunque sino alla conclusione degli adempimenti previsti per l'esecuzione del piano), con la finalità di provvedere al pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri prededucibili e con la restante parte, nei limiti delle risorse disponibili, i residui creditori;

dato atto che i ricorrenti hanno fatto ricorso ad una procedura di sovraindebitamento di stampo familiare ai sensi dell'art. 66 CCII, della quale risultano sussistere i presupposti, in considerazione del fatto che sono conviventi e membri della stessa famiglia; d'altronde una parte non indifferente dell'indebitamento ha un'origine comune, risultando i coniugi coobbligati in solido nei termini dianzi evidenziati;

osservato che è ammissibile la proposizione di una domanda di liquidazione controllata in forma familiare ai sensi dell'art. 66 CCII, in considerazione di una pluralità di indici ermeneutici. Innanzitutto, la circostanza che l'art. 65 CCII riconduce nel novero delle procedure per la soluzione delle crisi da sovraindebitamento sia le procedure di concordato minore e di ristrutturazione dei debiti del consumatore sia la liquidazione controllata – come reso evidente dal richiamo alle norme del Titolo V, Capo IX – e l'art. 66, che detta la (scarna) disciplina delle procedure familiari stabilisce che i membri della stessa famiglia sono ammessi a presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Difatti tutte queste procedure di risoluzione della crisi, che pure si declinano attraverso sistemi e regole differenti, rispondono ad una finalità comune, ovvero, non solo quella di assicurare ai sovraindebitati la possibilità di ripartire, mondati dai debiti, e reintrodursi nel circuito economico (cd "*fresh restart*"), ma ancor più di garantire loro un tenore di vita dignitoso, idoneo tra l'altro ad evitare il rischio che essi facciano ricorso a forme abusive e finanche estorsive di erogazione



del credito. Tale finalità può essere meglio perseguita mediante la proposizione di un'unica domanda di risoluzione in tutti i casi in cui la situazione debitoria riguardi un unico nucleo familiare oppure discenda da origini comuni. Nella consapevolezza che i membri della stessa famiglia sono avvinati da legami non solo affettivi, ma anche economici tali per cui, da una parte, le finanze che essi possono apportare a beneficio della procedura sono in parte comuni e comuni sono le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, dall'altra, la risoluzione della crisi e la conseguente esdebitazione non può riguardare solo alcuni membri ma deve abbracciare il nucleo familiare nella sua interezza. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito successiva all'entrata in vigore del D. Lgs n° 14/2019: tale norma *“è oggi collocata nel CCII tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65 comma 1 CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, deve ritenersi che con il CCII l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata”* (cfr Tribunale di Verona 6.10.2022; Tribunale di Forlì 20.10.2022; Tribunale di Foggia 25.3.2024);

dato atto che sebbene i ricorrenti abbiano presentato la domanda di apertura della liquidazione controllata in via congiunta, la necessità di tenere distinte le masse attive e passive come sancito dall'art. 66 comma 3 CCII impone che siano aperte distinte procedure di liquidazione, tenendo distinte le rispettive masse attive e passive, e che il Liquidatore svolga gli adempimenti previsti dall'art. 272 e ss CCII in modo distinto per ciascuna di esse;

rilevato che l'istanza di liquidazione controllata deve venire vagliata sulla base della oggettiva sussistenza dei requisiti di legge e della esaustività e completezza della documentazione depositata, elementi, questi, rinvenibili nelle considerazioni sviluppate dall'Avv. Gallo che ha concluso (tenuto conto di tutte le posizioni creditorie esistenti) esprimendo *“giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta di liquidazione del patrimonio familiare”*, come richiesto dall'art. 269 comma 2 D. Lgs. 12.1.2019 n° 14;

rilevato inoltre che deve essere disposto che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (salva l'ipotesi in cui vengano iniziate o debbano proseguire azioni esecutive individuali finalizzate al soddisfacimento di crediti fondiari, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale *“il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all'art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.”*; cfr sul punto Cass. 19/08/2024 n° 22914);

ritenuto che esistono, quindi, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza;

PQM

visti gli artt. 2 e 270 Codice della Crisi di Impresa

DICHIARA

l'apertura delle procedure di liquidazione controllata di RAVERA ALBERTO e BELTRAMO ROBERTA, residenti in Arnasco, via Stefano Viaggio n. 32/B;

NOMINA

Giudice Delegato, per tutte le procedure, il dr. DAVIDE ATZENI;

NOMINA

liquidatore, per tutte le procedure, il Dott. Stefano Pasquali con studio in Savona;

ORDINA



ai debitori di provvedere al deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (se trattasi di soggetti che devono tenere tali documenti) e dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni dei debitori termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ex art. 201 Codice della Crisi di Impresa;

ORDINA

ai debitori la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

al liquidatore di procedere ex art. 270 comma 2 lett. F) e G) Codice della Crisi di Impresa, all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Savona o del Ministero della Giustizia, con oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti diversi dai debitori;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati;

AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. Att. C.P.C,

ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. n. 78.2010, convertito nella L. n. 122.2010 e succ. mod;

ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relative ai rapporti con le parti debitorie, anche se estinti;

ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con le parti debitorie;

visto l'art. 150 Codice della Crisi di Impresa:

DISPONE

che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

ORDINA

che la presente sentenza sia comunicata ex art. 270 comma 4 Codice della Crisi di Impresa, mediante notificazione ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Si comunichi anche al liquidatore.

Savona, 9.10.2025

Il Giudice Relatore
Dott. Davide Atzeni

Il Presidente
Dr. PAOLA DI LORENZO



